

Comune di Meldola

(Provincia di Forlì – Cesena)

Settore Tecnico - Gestione e Programmazione del Territorio

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

INDICE:

ART. 1 - DEFINIZIONE E COMPITI

ART. 2 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E DECADENZA

ART. 3 - FUNZIONAMENTO

ART. 1 - DEFINIZIONE E COMPITI

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, denominata nel presente regolamento per brevità C.Q.A.P., di cui all'art. 6 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e all'art. 4.1.8 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), è l'organo consultivo a cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.

2. La C.Q.A.P. si esprime:

- sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
- interventi su beni soggetti a dichiarazione d'interesse culturale ai sensi degli art. 10 e 11 della parte II Tutolo I D.Lgs. 42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 22 dello stesso decreto;
- sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- sull'approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione generale (P.S.C., R.U.E., P.O.C.) e degli strumenti di pianificazione particolareggiata ed attuativa;
- su altri casi previsti da specifiche Norme di R.U.E.: i manufatti temporanei in centro storico ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme, le proposte progettuali alternative ai sensi dell'art. 4.1 delle Norme, od altri casi analoghi che potranno essere eventualmente previsti dalle Norme, ai fini della difesa dei valori paesaggistici ed architettonici del territorio.
- su interventi di ampliamento, riprogettazione totale e nuova costruzione in territorio rurale.
- 3. La C.Q.A.P. costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate ai precedenti commi.

ART. 2 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E DECADENZA

- 1. La C.Q.A.P. è nominata dalla Giunta Comuinale ed è composta da:
 - n. 6 membri effettivi rappresentativi delle categorie professionali interessate (Ordini o Collegi professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologi, Agronomi e Forestali, Geometri, Periti), esterni all'amministrazione comunale e scelti sulla base delle competenze, della conoscenza e dell'esperienza possedute nei seguenti settori:
 - l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio;
 - la progettazione edilizia e urbanistica;
 - la tutela dei beni architettonici, ambientali e culturali;
 - le scienze geologiche, naturali, geografiche;
 - gli impianti tecnici e le fonti rinnovabili.
 - n. 2 membri due supplenti chiamati in caso di impossibilità di uno o più membri effettivi.
- 2. Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso in relazione ad attività urbanistico edilizie per le quali è richiesto il parere della Commissione.

- 3. Nella prima seduta della commissione i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente della C.Q.A.P., in caso di sua assenza, la seduta potrà svolgersi regolarmente presieduta dal componente più anziano presente;
- 4. Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia o altro tecnico comunale delegato. Può essere presente alle sedute, il tecnico comunale, responsabile del procedimento, che ha curato l'istruttoria del progetto o degli atti da valutare.
- 5. La C.Q.A.P. resta in carica cinque anni dalla nomina e comunque fino a nuova nomina da parte della Giunta. I membri possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La Commissione rimarrà comunque in carica sino alla nomina della nuova Commissione.
- 6. Qualora il membro della C.Q.A.P. eserciti la libera professione, sia dipendente o sia socio o consulente di studi professionali, dovrà astenersi, per tutto il periodo della carica, direttamente e indirettamente per quanto attiene il lavoro di tecnici a lui collegati da rapporti di collaborazione, dallo svolgere pratiche che necessitino del parere della C.Q.A.P.. La trasgressione comporta la revoca da membro della C.Q.A.P. e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'Iscritto.
- 7. I membri della C.Q.A.P. che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
- 8. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della C.Q.A.P. la Giunta dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione per il solo periodo di durata in carica della stessa commissione.
- 9. Ai componenti partecipanti a ciascuna seduta della C.Q.A.P., spetta un gettone di presenza e un rimborso spese così come stabilito da atto deliberativo comunale.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO

- 1. La C.Q.A.P. si riunisce nella Sede Municipale del comune di Meldola su convocazione scritta o a mezzo informatico del Segretario, inviata almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.
- 2. Le sedute della C.Q.A.P. sono valide se interviene la metà più uno dei componenti. Il numero legale dei componenti della commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
- 3. La C.Q.A.P. all'atto di insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri, che dovrà essere trasmesso alla Responsabile del S.U.E., per la sua approvazione.
- 4. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal Responsabile del Procedimento, secondo l'ordine di presentazione.
- 5. La C.Q.A.P. qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:
 - a) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.Q.A.P. per chiarimenti relativi agli elaborati presentati, anche su richiesta del medesimo;
 - b) necessità di sopralluogo;

- c) acquisizione di ulteriore documentazione o elementi di giudizio.
- 6. Il progettista può motivatamente chiedere di poter illustrare alla C.Q.A.P. il progetto prima della sua valutazione.
- 7. La C.Q.A.P. esprime i seguenti pareri motivati:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere favorevole con prescrizioni;
 - c) parere sospensivo (progetto rinviato) con richieste integrative o di adeguamenti;
 - d) parere contrario (motivato).
 - E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il "quorum" richiesto per la validità della seduta.
- 8. La C.Q.A.P. si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento relativo al titolo abilitativo richiesto. Qualora esprima un parere favorevole con prescrizioni che comportino la necessità di un adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare l'effettuazione di tale adeguamento.
- 9. Delle riunioni della C.Q.A.P. viene redatto apposito verbale firmato dai membri della commissione presenti, nonché dal Presidente e dal Segretario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti.
- 10. Le sedute della C.Q.A.P. non sono pubbliche. Gli atti della commissione sono accessibili a norma di legge.